



Senato della Repubblica

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Audizione informale

A.S. 1541

“Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”

Roma, 2 luglio 2014



Premessa

Il provvedimento in esame contiene alcune disposizioni di particolare interesse per l'imprenditoria italiana ivi compresa quella operante nel settore agricolo ed agroalimentare.

Alcune delle tematiche affrontate fanno parte di rivendicazioni sindacali che il movimento cooperativo agricolo ed agroalimentare ha sostenuto negli ultimi anni: la semplificazione, lo sviluppo e l'innovazione del settore, la lotta alla disoccupazione in agricoltura.

Sin da subito, tuttavia, notiamo come manchi un intervento chiaro e puntuale sul tema dell'aggregazione economica del settore primario attraverso misure che incentivino la creazione di nuove realtà imprenditoriali ovvero la concentrazione di imprese cooperative già esistenti e operanti sul territorio.

Si ritiene, infatti, che il settore abbia urgentemente bisogno di uno stimolo per la realizzazione di nuovi fenomeni di aggregazione fra cooperative che gli consenta di divenire più competitive nel mercato globalizzato e, pertanto, più eque nei rapporti fra tutti i soggetti in esse coinvolti a partire dai produttori per arrivare al consumatore finale del prodotto.

Una tale misura ci consentirebbe di avvicinarci di più la realtà europea dove il modello cooperativo è storicamente insediato con grandi vantaggi per gli agricoltori associati i quali diventano maggiormente protagonisti del loro futuro sul mercato.

Inoltre il tema dell'aggregazione riteniamo sia di fondamentale importanza anche per contrastare il fenomeno della eccessiva frammentazione del settore primario nonché per prevenire l'abbandono del territorio rurale.

Procedendo per argomenti, di seguito si commentano le disposizioni di maggior interesse per il comparto rappresentato.

Semplificazione

Sicuramente apprezzabile l'intervento in tema di semplificazione dei controlli sulle imprese agricole, nonché sull'istituzione di un registro unico dei controlli. Si tratta, infatti, di rivendicazioni che il mondo della cooperazione aveva avanzato alle istituzioni sin dal marzo 2011 con un apposito dossier. Molto positivo anche l'aver esteso l'efficacia dell'istituto della diffida verso le violazioni delle normative agroalimentari. Si tratta di un istituto di civiltà giuridico-amministrativa che consente il ripristino di situazioni non regolari in tempi brevi con beneficio per l'intera collettività e, al tempo stesso, genera un clima di reciproca collaborazione tra impresa e autorità vigilante. L'unica perplessità riguarda il concetto di violazione di "leve entità" alle quali l'istituto si applica.

A nostro avviso tale formulazione lascia troppa discrezionalità in capo all'autorità accertatrice sulla opportunità di procedere o meno alla diffida. Sarebbe meglio estendere l'istituto della diffida a tutte le violazioni di norme agroalimentari che prevedono l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.

Riteniamo inoltre che il provvedimento debba accogliere ulteriori ed urgenti semplificazioni che possono produrre il loro effetto solo se attuate in tempi brevi. Ad esempio è interesse del settore lattiero caseario procedere ad una revisione delle modalità di versamento del così detto prelievo supplementare, almeno per la campagna in corso (iniziata ad aprile 2014) l'ultima in cui rimane in vigore il sistema delle quote latte.

Attualmente infatti il primo acquirente deve provvedere ad effettuare versamenti con cadenza mensile presso i conti correnti dedicati accessi presso l'istituto tesoriere dell'Agea. In alternativa il primo acquirente può presentare ad Agea una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta con cadenza mensile. Entrambe le procedure sono assai onerose per le imprese e oggi riteniamo essere venute meno le esigenze che avevano motivato la loro adozione. Segnaliamo, infatti, che a partire dalla campagna 2010/2011 l'Italia non risulta aver superato la quota nazionale di produzione del latte e, inoltre, in nostro Paese è l'unico fra gli Stati membri che adotta queste modalità di pagamento mensile.

Apprezziamo il lavoro svolto in tema di semplificazioni nel settore vitivinicolo. Anche in questo caso riteniamo opportuno integrare l'articolo con alcune disposizioni aggiuntive come, ad esempio, il consentire la cessione tra distillerie autorizzate delle vinacce e fecce non avviate alla distillazione.

Interventi a sostegno del Made in Italy e di sviluppo delle imprese

Il tema degli interventi a sostegno delle imprese agricole ed agroalimentari è certamente cruciale. Di primaria importanza la previsione di un credito di imposta da usufruire a fronte di determinati investimenti. Per quanto concerne la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche dedicate al commercio elettronico, qualche perplessità sulla reale diffusione di questo canale di vendita permane, soprattutto in riferimento ai prodotti freschi e non trasformati.

Per quanto concerne il riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti in sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, tecnologie e processi, è certamente lodevole la finalità anche se l'incipit della norma desta più di una preoccupazione e, se non correttamente interpretato, rischia di divenire discriminatorio nei confronti delle cooperative agricole. Infatti il comma terzo dell'articolo 3 pone come finalità quella di "realizzare nuove reti di impresa o lo svolgimento di nuove attività da parte delle reti di imprese già esistenti". Se non adeguatamente contestualizzata questa disposizione potrebbe divenire pregiudizievole per gli imprenditori agricoli aggregati in consorzi, cooperative o

in altre forme societarie che intendono effettuare investimenti nei predetti ambiti. La conseguenza di una interpretazione restrittiva di questo comma potrebbe essere quello di disincentivare queste forme di investimento o, peggio, di stimolare la creazione di nuove forme di aggregazione *ad hoc* laddove operino già delle realtà imprenditoriali aggreganti.

In questo capitolo avrebbe dovuto trovare dimora almeno una disposizione che incentivasse l'aggregazione cooperativa e la concentrazione tra imprese cooperative al fine di renderle maggiormente competitive nel mercato globale in chiave di internazionalizzazione. Del resto il disegno di legge recante Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica), conteneva un credito di imposta in favore di investimenti finalizzati a supportare l'export. Spronare le realtà imprenditoriali a spostare il loro raggio d'azione verso nuovi mercati o migliorare le loro performances investendo in progettualità finalizzate ad esportare il prodotto è una politica industriale che può dare impulso allo sviluppo del settore.

Nell'ottica di una politica industriale che dia impulso alla economia apprezziamo il riconoscimento di un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui può usufruire anche il settore agroalimentare ed il sistema cooperativo di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Lavoro

Il decreto prevede alcune disposizioni in tema di incentivazione all'assunzione dei giovani in agricoltura e di riduzione del costo del lavoro interessanti nelle finalità anche se la formulazione utilizzata presenta, a nostro avviso, alcune criticità.

In primo luogo la norma si riferisce di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale con garanzia occupazionale di 102 o 150 giornate lavorative annue.

È assolutamente indispensabile precisare che tale contratto è comunque un contratto di lavoro agricolo, in quanto tale, sottratto alla disciplina di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368. Avremmo preferito valorizzare ciò che già esiste invece di introdurre nuovi modi operativi che potrebbero destare dubbi interpretativi e non cogliere gli obiettivi politici desiderati. La realtà del settore agricolo si concretizza, infatti, nel lavoro stagionale che spesso viene reiterato negli anni sulla base di specifiche intese raggiunte dalle parti sociali nelle quali i datori di lavoro si impegnano, qualora procedano ad assunzioni di lavoratori stagionali, ad assumere tutto o parte del personale occupato nell'anno precedente garantendo anche un numero minimo di giornate lavorative. Questa autoregolamentazione ha dato i suoi frutti tanto che non è difficile imbattersi in lavoratori e lavoratrici che, a seguito di reiterati rapporti di lavoro stagionale con il medesimo

datore, hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento. Si ritiene, pertanto, opportuno valorizzare queste esperienze virtuose di “flessibilità concertata”.

Scendendo nel particolare non possiamo non evidenziare come le disposizioni in commento rechino pregiudizio nei confronti delle cooperative agricole che assumono regolarmente lavoratori agricoli avventizi. Infatti il decreto legge prevede come beneficiari solo coloro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario. In entrambe i casi le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 228/2001 che determinano il reddito nelle forme ordinarie, pur essendo datori di lavoro agricolo non potranno avere gli incentivi alla assunzione di giovani lavoratori agricoli (nemmeno a tempo indeterminato vista la impossibilità di poter applicare l'incentivo di cui all'articolo 1 del Decreto legge n. 76/2013) ne potranno beneficiare del cuneo fiscale per i lavoratori agricoli che effettuano 150 giornate di lavoro annue.

Anche la disposizione relativa alla costituzione di una rete del lavoro agricolo di qualità non prevede i rappresentanti della cooperazione tra i componenti della cabina di regia.

Ambiente

Sotto il profilo delle misure ambientali disposte dal decreto legge accogliamo positivamente la disposizione relativa alla pratica agronomica delle bruciature in campo dei residui agricoli. Era infatti necessario specificare che tali pratiche agronomiche non costituiscono smaltimento e/o gestione di rifiuti, onde evitare un proliferare di contenziosi.

Altrettanto urgente per il settore agroalimentare è chiarire alcuni aspetti relativi alla gestione dei sottoprodotti di origine animale destinati ad impianti a biogas nonché la natura del digestato ottenuto anche con tale materiale organico non pericoloso.

Si tratta di provvedimenti richiesti dalla cooperazione che, senza oneri per le casse dello Stato, darebbero maggiore certezza interpretativa delle norme per gli operatori e aiuterebbero lo sviluppo della green economy.

Energia

Per quanto concerne le misure intraprese in tema di energia la cooperazione è da sempre sensibile al tema della produzione di energia da fonte rinnovabile utilizzando biomassa, in particolare i sottoprodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci.

A tale riguardo segnaliamo che è urgente una revisione del sistema di calcolo della tariffa incentivante per gli impianti a biomasse (escluso gli impianti a biogas) entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e che dal 2015 passano dal certificato verde alla incentivazione. Solo per tali

impianti, infatti, il parametro R_e (prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'autorità per l'energia ed il gas) con il quale si calcola l'incentivo, è fisso al periodo 2012. La scelta fu operata al fine di stabilizzare i ricavi. Tuttavia nel corso dell'ultimo biennio il mercato dell'energia si è strutturalmente modificato riducendo il valore medio del ricavo dalla vendita di elettricità dal valore di 77 €/MWh nel 2012 a circa 45 €/MWh nel 2014, facendo venire meno i relativi ricavi ai produttori, senza che questi siano compensati dai maggior ricavi da incentivo. Attualmente si ritiene che tale evoluzione del mercato sia da considerarsi strutturale e quindi permanere anche nei prossimi anni.

Pertanto le disposizioni attualmente in vigore, che hanno fissato la componente incentivo a 80,34 €/CV per gli impianti a biomassa, rispetto all'attuale valore di circa 103 €/CV atteso per il 2014 e valido negli anni a seguire, risultano penalizzanti per i produttori di energia elettrica dagli impianti a biomasse.



AS 1541

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

Proposte di emendamenti

Proposte emendative all'articolo 1 - (disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3 le parole “di lieve entità” sono soppresse;
- b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “5. All'articolo 5 del Decreto Legge n. 49/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2003, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma << 2-bis. Per la campagna produttiva 2014/2015, l'ultima in vigore del regime comunitario delle quote latte di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, i primi acquirenti potranno effettuare, in alternativa alla procedura di cui al comma precedente, un unico versamento degli importi trattenuti entro il 30 giugno 2015.>>”.

Motivi:

- a) Il concetto di violazione di “leve entità” alle quali l’istituto si applica appare troppo discrezionale. L’emendamento proposto estende l’istituto della diffida a tutte le violazioni di norme agroalimentari che prevedono l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.
- b) Le attuali modalità di versamento del così detto prelievo supplementare sono tali da rendere l’adempimento in capo ai primi acquirenti eccessivamente ed ingiustificatamente onerose. Infatti il primo acquirente oggi deve provvedere ad effettuare versamenti con cadenza mensile presso i conti correnti dedicati accessi presso l’istituto tesoriere dell’Agea. In alternativa il primo acquirente può presentare ad Agea una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta con cadenza mensile. Entrambe le procedure sono assai onerose per le imprese e oggi riteniamo essere venute meno le eventuali esigenze che avevano motivato la loro adozione. Segnaliamo, infatti che a partire dalla campagna 2010/2011 sino ad oggi l’Italia non risulta aver superato la quota nazionale di produzione del latte e, inoltre, in nostro Paese è l’unico fra gli Stati membri che adotta queste modalità di pagamento mensile. Infine è con ragionevole certezza presumere che anche la campagna in corso, l’ultima che sarà soggetta al vincolo di produzione, non determinerà alcun superamento della quota assegnata.

Proposte emendative all'articolo 2 - (disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) all'articolo 6 il comma 3 è sostituito da seguente: “Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive e/o destinate alle ristorazione ed altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere: le sostanze di cui alle lettere a, b), c), d) ed e) nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra”;

- b) Al comma 1, lettera d) dopo il punto 1) aggiungere il seguente: “1- bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma <<3-bis. E' altresì consentita la cessione di vinacce e di fecce, non ancora avviate alla distillazione, tra distillerie autorizzate. La cessione tra le distillerie è eseguita con i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa vigente, identificando i carichi originari ricevuti dalla prima distilleria che concorrono a formare il carico da questa rispedito alla seconda distilleria>>”;

Motivi: la proposta emendativa mira ad introdurre una semplificazione che il settore ha evidenziato nel così detto Testo Unico della vite e del vino recepito all'interno di un apposito DDL (N. AC 2236) primo firmatario il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera On. Luca Sani.

Inoltre, riteniamo importante introdurre una disposizione esplicita che consenta la cessione delle vinacce e fecce non avviate alla distillazione tra distillerie autorizzate. Questa norma risulta quanto mai necessaria ed urgente per:

1. Consentire la successiva cessione, in annate particolari, a piccole/medie distillerie che non intendono trasformare la totalità dei sottoprodotti resi disponibili dai loro abituali fornitori nell'area di riferimento, fornendo un adeguato servizio di raccolta ai produttori vitivinicoli;
2. Ridurre il carico burocratico generato dalla gestione dei centri di raccolta "appendice di distilleria", che verrebbero sostituiti in diverse casistiche da questa nuova possibilità;
3. Gestire adeguatamente eventuali eccedenze in stock presso distillerie che hanno ricevuto maggiori quantitativi di sottoprodotti rispetto alla propria capacità di produzione e/o commercializzazione.

Proposte di emendamento all'articolo 3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy)

All'articolo 3, comma 3, dopo le parole “Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte delle reti di impresa già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea” sono sostituite dalle seguenti:

“Al fine di incentivare l'aggregazione in agricoltura attraverso la costituzione di reti di impresa, di cooperative agricole o loro consorzi, nonché al fine incentivare lo svolgimento di nuove attività da parte delle reti di impresa già esistenti e nell'ambito del rapporto mutualistico cooperativo, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle loro cooperative e consorzi,”

Motivi: è importante incentivare le aggregazioni nel settore agricolo ed agroalimentare per difendere e supportare il Made In Italy agroalimentare. Affianco allo strumento delle reti di imprese è anche indispensabile inserire quello cooperativo storicamente consolidato e capace di creare filiere stabili nel tempo.

Proposte di emendamento all'articolo 5 - (Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro)

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “imprenditori agricoli”;
- b) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente: << 1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) per i soggetti che operano nel settore agricolo di cui all'articolo 45, comma 1, si applicano anche per ogni lavoratore agricolo assunto con contratto di lavoro subordinato che, sulla base di specifici programmi di assunzioni pluriennali disciplinati nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero dalla richiamata contrattazione di livello territoriale e/o aziendale, offre al lavoratore una garanzia occupazionale minima di 104 giornate annue>>.”;
- c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “15. Il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo è escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.”.

Motivi: È importante che gli incentivi per le nuove assunzioni in agricoltura siano previsti per tutti le imprese qualificate agricole dal nostro ordinamento che assumono lavoratori stagionali agricoli inoltre se non si effettua una tale precisazione vi è il serio pericolo che soggetti qualificati come imprenditori agricoli che assumono soggetti giovani a tempo indeterminato non possano beneficiare di alcun incentivo a causa della disposizione contenuta nel comma 12 del presente articolo (lett.a).

La realtà del settore agricolo si concretizza nel lavoro stagionale che spesso viene reiterato negli anni sulla base di specifiche intese raggiunte dalle parti sociali nelle quali i datori di lavoro si impegnano, qualora procedano ad assunzioni di lavoratori stagionali, ad assumere tutto o parte del personale occupato nell'anno precedente garantendo anche un numero minimo di giornate lavorative. Questa autoregolamentazione ha dato i suoi frutti tanto che non è difficile imbattersi in lavoratori e lavoratrici che, a seguito di reiterati rapporti di lavoro stagionale con il medesimo datore, hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento. Si ritiene, pertanto, opportuno valorizzare queste esperienze virtuose di "flessibilità concertata" piuttosto che riferirsi a modalità di assunzione che rischiano di essere troppo rigide rispetto alle intese attuali e poco appetibili per imprese e lavoratori. (lett. b).

Onde evitare futuri dubbi interpretativi e difficoltà applicative riteniamo assolutamente indispensabile precisare che tale contratto è comunque un contratto di lavoro agricolo e, in quanto tale, sottratto alla disciplina di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (lett. c).

Proposte di emendamento all'articolo 6 - (Rete del lavoro agricolo di qualità)

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole “ di cui all'articolo 2135 del codice civile” inserire le seguenti:
“,loro cooperative e consorzi,”
- b) al comma 2, le parole “tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,” sono sostituite dalle seguenti: “ tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e da un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa,”.

Motivi: si ritiene opportuno aprire tale rete anche al mondo cooperativo che rappresenta una quota importante in termine di occupazione in agricoltura.

Proposte di emendamento articolo 17 - (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura).

All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per la realizzazione degli interventi, ove compatibile con la struttura degli stessi, trovano applicazione le normative previste dall'articolo 17, comma 2, della Legge n. 97/94, dall'articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e dall'articolo 2, comma 134, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.”;
- b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: “11-bis. Al fine di promuovere la tutela del territorio e di ridurre la disoccupazione nelle aree montane, Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali emana, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, un bando nazionale per la realizzazione di: interventi di sistemazione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso tecniche di ingegneria naturalistica; interventi di manutenzione delle aree forestali finalizzati al consolidamento del territorio e del soprassuolo forestale e alla prevenzione degli incendi boschivi; interventi di manutenzione degli alvei fluviali; interventi di valorizzazione turistica come manutenzione di sentieri ed aree di sosta. Potranno accedere al bando le imprese che dimostreranno di avere la disponibilità delle aree pubbliche su cui verranno effettuati gli interventi e che si impegnano ad assumere, almeno per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera, giovani disoccupati di età inferiore ai 29 anni ovvero adulti disoccupati da almeno due anni. Il Bando è altresì riservato a progetti immediatamente cantierabili da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT). Il Bando dovrà concedere la priorità ai progetti organici o aggregati che interessino la più ampia superficie territoriale ed il maggior numero di regioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98.”

Motivi: Si ritiene importante tenere nella debita considerazione le cooperative di forestazione che potrebbero essere un valido strumento per la realizzazione di opere idraulico forestale a difesa del territorio e per arginare il rischio di dissesto idrogeologico nelle zone a rischio in particolare nei territori montani.

Inoltre esistono numerose iniziative immediatamente cantierabili che potrebbero portare occupazione nei territori montani e particolarmente svantaggiati con indubbi vantaggi per le comunità locali.

Proposta di emendamento articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo:

14-bis (modifiche urgenti in tema ambientale)

1. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dell'articolo 74, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

“v-bis) digestato da matrici agricole: il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento, coltivazioni energetiche dedicate, sottoprodotti di origine animale così come definiti dal Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/Ce, residui di origine vegetale, residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria e conferiti come sottoprodotti; matrici che possono essere utilizzate da sole o miscelate tra loro;

b) Dopo il comma 1 dell'articolo 112, aggiungere il seguente: 1-bis) Il digestato da matrici agricole di cui alla lettera v-bis) dell'articolo 74, è considerato sottoprodotto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 52 del D.L. 83/2012, introdotto dalla legge 134/12, ed ai fini dell'utilizzazione agronomica è equiparato agli effluenti zootecnici;

c) All'articolo 185, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;”

2. L'articolo 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 si intende in vigore anche dopo l'entrata in operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 152/2006.

Motivi:

Il digestato ottenuto attraverso la digestione anaerobica degli effluenti zootecnici, dei materiali vegetali e dei sottoprodotti agricoli e agroalimentari, comprese le colture dedicate ed i sottoprodotti di origine animale, risulta essere un fertilizzante organico di elevata qualità, che permette allo stesso tempo di diminuire gli effetti dannosi sulle emissioni di ammoniaca e sull'inquinamento da nitrati.

Viste le peculiarità del digestato di origine agricola, l'assenza di impatti negativi per la salute e l'ambiente, si ritiene necessario prevedere una specifica definizione all'interno del codice ambientale.

In relazione a quanto specificato è indispensabile che venga confermata l'impostazione della legge 134/12 che considera sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali e della zootecnia effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, e utilizzato ai fini agronomici.

Ciò anche in vista del decreto di modifica del D.M. 7 aprile 2006 che riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, diretto proprio a stabilire i criteri di utilizzo del digestato; decreto atteso oramai da più di quattro anni.

Inoltre viene specificato che gli impianti di produzione di energia rinnovabile che utilizzano i sottoprodotti di origine animale diversi dagli effluenti zootecnici (es. scarti di macellazione, derivati del latte, ovo prodotti ecc..) non sono automaticamente riconducibili ad impianti di gestione rifiuti in quanto utilizzano materiale qualificabile come sottoprodotto ai sensi del testo unico ambientale (lettera c).

Per quanto concerne la disposizione inserita al comma 2 , la medesima vuole superare una criticità interpretativa che si potrebbe appalesare con l'entrata a regime del nuovo sistema Sistri. Infatti la lettura del comma 5-bis dell'articolo 193 che prevede la semplificazione per la movimentazione interaziendale dei rifiuti nonché per il conferimento al deposito temporaneo in cooperativa, va coordinata con la modifica dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del Testo Unico Ambientale, e per tale motivo a nostro avviso va confermato che la norma è divenuta efficace dal 10 febbraio 2012, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 5/2012.

Tuttavia con il Decreto legislativo n. 205/2010 è stato riscritto l'articolo 193 del testo unico ambientale prevedendo che la nuova disposizione entrasse in vigore allo scadere del termine di operatività del sistema Sistri (articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006). Successivamente l'articolo 11 comma 3-bis del Decreto Legge n. 101/2013 e successive modifiche e/o integrazioni, ha prorogato l'efficacia dell'articolo 193 del T.U.A., nel testo previgente alle modifiche del D.lgs. n. 205/2010, sino a tutto il 2014.

Il nuovo testo dell'articolo 193, erroneamente non sembra tener conto della disposizione di semplificazione per la movimentazione interaziendale o verso la cooperativa del rifiuto prodotto dall'imprenditore agricolo.

Per fugare ogni dubbio si ritiene assolutamente necessario che il Legislatore confermi questa disposizione anche nel nuovo testo della norma in caso contrario avremmo una semplificazione a metà vanificando o depotenziando la possibilità di creare circuiti virtuosi di gestione del rifiuto agricolo.

Proposta di emendamento articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

30-bis (interventi in tema di energia da fonte rinnovabile)

1. Le disposizioni per il calcolo del parametro Re per gli impianti a biomasse incentivati con i certificati verdi, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, sono rese opzionali su richiesta del Produttore ed è quindi previsto, in alternativa, il calcolo dell'incentivo I in base al prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.

Motivi

E' urgente una revisione del sistema di calcolo della tariffa incentivante per gli impianti a biomasse (escluso gli impianti a biogas) entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e che dal 2015 passano dal certificato verde alla incentivazione. Solo per tali impianti, infatti, il parametro Re (prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'autorità per l'energia ed il gas) con il quale si calcola l'incentivo, è fisso al periodo 2012. La scelta fu operata al fine di stabilizzare i ricavi. Tuttavia nel corso dell'ultimo biennio il mercato dell'energia si è strutturalmente modificato riducendo il valore medio del ricavo dalla vendita di elettricità dal valore di 77 €/MWh nel 2012 a circa 45 €/MWh nel 2014, facendo venire meno i relativi ricavi ai produttori, senza che questi siano compensati dai maggior ricavi da incentivo. Attualmente si ritiene che tale evoluzione del mercato sia da considerarsi strutturale e quindi permanere anche nei prossimi anni.

Pertanto le disposizioni attualmente in vigore, che hanno fissato la componente incentivo a 80,34 €/CV per gli impianti a biomassa, rispetto all'attuale valore di circa 103 €/CV atteso per il 2014 e valido negli anni a seguire, risultano penalizzanti per i produttori di energia elettrica dagli impianti a biomasse.